

Registro atti privati n.

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA LIGURIA

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO PER LA SANITÀ

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER
L'IGIENE PERSONALE DEL PAZIENTE OCCORRENTI ALLA AZIENDA TUTELA
DELLA SALUTE LIGURIA E DEGLI EE. OO. E AGLI IRCCS DELLA REGIONE
LIGURIA – III EDIZIONE – PER UN PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA
PER ULTERIORI 12 MESI – LOTTO N.

TRA

Dott. XXXXXXXX XXXXXX, Dirigente Responsabile della Centrale
Regionale di Acquisto per la Sanità, tale individuato ai sensi della
deliberazione n. _____ del _____ di ATS Liguria, nato a XXXXXXXX, il giorno
XX del mese di XXX dell'anno XXX e domiciliato a Genova, in via
D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX), in
rappresentanza di ATS Liguria con sede in Genova – Piazza della Vittoria 15,
codice fiscale 02421770997

E

Dott. _____, CF _____, nato a _____, il giorno _____ del mese di
_____ dell'anno _____, che interviene in qualità di _____ come
si evince da vi _____, della società _____, iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
_____, CF _____, REA xx - xxxxxx (di seguito nominata,
per brevità, anche “Fornitore”), della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del

	D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di prodotti per l’igiene	
	personale del paziente occorrenti alla Azienda Tutela della Salute Liguria e	
	degli EE. OO. e agli IRCCS della Regione Liguria – III Edizione – per un	
	periodo di 36 mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi - Lotti n. 17,	
	per i seguenti Lotti: _____, per un importo totale presunto pari a	
	Euro _____ I.V.A. esclusa, giusto determinazione	
	dirigenziale n. _____ del _____ della Centrale Regionale di Acquisto per la	
	Sanità.	
	PREMESSO	
	a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
	Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, ai	
	prezzi contenuti nell’offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai	
	termini contenuti nel Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico e nei relativi	
	allegati;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra	
	le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte,	
	attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che ATS Liguria - CRAS, nel rispetto dei principi in materia di scelta	
	del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere ed, infatti, ha proceduto	
	all’individuazione del Fornitore mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71	
	del D.Lgs. n. 36/2023;	
	d) che il Fornitore, risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti	
	sopraindicati, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire	
	i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli	

	Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella	
	documentazione di gara;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione,	
	dal Bando di gara, dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico e dai relativi	
	allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da	
	fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea	
	valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato, ed è agli atti di ATS Liguria-CRAS, la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che,	
	anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante	
	e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la	
	responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato	
	alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per ATS	
	Liguria – CRAS nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la	
	medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno	
	concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi	
	di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione	
	contrattuale;	
	i) che ATS Liguria – CRAS non potrà in nessun caso essere ritenuta	
	responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti;	
	j) parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere	

	considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni	
	nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi;	
	k) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d’urgenza in	
	attesa dell’informativa antimafia ex artt. 90-95 del D.Lgs. n. 159 /2011;	
	l) che nella presente Convenzione s’intendono integralmente richiamate	
	le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per	
	la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica	
	Amministrazione” e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici”.	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	<u>Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati</u>	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle	
	medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’Offerta Tecnica,	
	l’Offerta Economica sono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché	
	non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali	
	nascenti con il presente atto.	
	<u>Articolo 2 - Definizioni</u>	
	1. Nell’ambito del contratto si intende per:	
	a) <i>Convenzione</i> : il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) <i>Amministrazione Contraente</i> : ATSL, E.O., AOM, IRCCS, effettivo	
	utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l’Ordinativo di Fornitura e le	
	conseguenti richieste di consegna;	
	c) <i>Contratto di Fornitura</i> : il contratto attuativo della presente	
	Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il	

Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e/o offerente che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto)*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni Contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

f) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

g) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di consegna;

h) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazione Contraente comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

i) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

j) *Importo Massimo Contrattuale*: l'importo massimo della presente convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara

	moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione (IVA esclusa).	
	L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della	
	normativa vigente, come specificato in seguito;	
	k) <i>Sede/i di consegna:</i> il luogo – sedi e uffici – sul territorio della Regione	
	Liguria – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i	
	prodotti richiesti;	
	m) <i>Servizi connessi:</i> tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività	
	necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato	
	Speciale (Tecnico – Prestazionale), nel presente atto ed in tutta la	
	documentazione di gara di cui alle premesse;	
	n) <i>Sito:</i> lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.atsliguria.it ,	
	contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1. L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e degli	
	Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione	
	integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle	
	attività e prestazioni contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata	
	accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
	materia di contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	

leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 – Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel Capitolato Speciale (Tecnico – Prestazionale), nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Contraente a fornire i servizi oggetto di aggiudicazione, nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente con gli Ordinatori di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Amministrazione Contraente dà origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine del presente contratto, per la fornitura di prodotti per l'igiene personale del paziente occorrenti alla Azienda Tutela della Salute Liguria e degli EE. OO. e agli IRCCS della Regione Liguria – III Edizione – per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, lotto n. _____. Pertanto, tutti gli Ordinatori di Fornitura emessi dagli enti del S.S.R. avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Speciale (Tecnico – Prestazionale) e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del

	Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell’emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	5. ATS Liguria - CRAS si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel	
	periodo di efficacia della presente Convenzione, l’incremento delle prestazioni	
	contrattuali, alle condizioni, corrispetti e termini stabiliti nel presente Atto,	
	fino a concorrenza dell’Importo Massimo Contrattuale ai sensi dell’art. 120,	
	comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.	
	6. Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere al	
	Fornitore una riduzione dell’importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto)	
	in conformità all’art.120, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 senza che il Fornitore	
	possa avanzare pretesa alcuna.	
	<u>Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione</u>	
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione	
	sono esclusivamente le Aree Sociosanitarie e le Aziende Ospedaliere della	
	Regione Liguria.	
	2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione	
	degli Ordinativi di fornitura e l’emissione delle conseguenti richieste di	
	consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
	3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità	
	dei Soggetti che utilizzano il contratto.	
	<u>Articolo 6 - Modalità di conclusione</u>	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza del	
	contratto, il contratto di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si	
	concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi	
	Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti	

tramite pec

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazione Contraente presso i seguenti recapiti del Fornitore: Tel: _____ Fax: _____ Mail: _____ PEC: _____.

L'ordinativo di Fornitura consiste nel documento informatico elettronico sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. È fatto divieto ad una Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di fornitura, di emetterne un nuovo prima dell'esaurimento di quello precedente; l'Ordinativo di Fornitura emesso dalla stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di uno precedente è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e ATS Liguria - CRAS e comunicare loro la non validità dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un Ordinativo di Fornitura sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e ATS Liguria - CRAS che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

5. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,

dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

6. Le Amministrazioni danno esecuzione agli Ordinativi di Fornitura tramite richieste di consegna (RdC), che dovranno essere effettuate esclusivamente in formato elettronico e trasmesse tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

I recapiti del Fornitore sono: Via _____, _____ (____),
telefono n. _____, casella di posta elettronica
_____@_____.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione e potrà essere prorogata fino ad un massimo di dodici (12) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di ATS Liguria - CRAS. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli.

2. Trova applicazione l'art. 120, del D. Lgs. n. 36/2023: la Stazione appaltante ha facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 180 giorni per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 – Corrispettivi del servizio

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto viene determinato sulla base dei

prezzi unitari dei servizi offerti ed aggiudicati indicati nell'offerta economica di gara. Si elencano di seguito i Lotti aggiudicati, con rispettiva durata ed importo IVA esclusa: Lotto n. ____, durata: tretasei (36) mesi, importo ____, IVA esclusa.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 (Revisione prezzi e modifiche del

	contratto ex art. 60 e 120 del D.lgs. n. 36/2023) del Capitolato Speciale	
	(Tecnico-Prestazionale).	
	<u>Articolo 9 - Cauzione definitiva</u>	
	1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce	
	una garanzia definitiva in favore di ATS Liguria- CRAS di importo pari a Euro	
	_____ tramite polizza fidejussoria emessa da _____ in data	
	_____ ed identificata con n. _____, determinata come previsto	
	dall’art. 117 D.Lgs. n. 36/2023.	
	2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e	
	comunque, di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione	
	del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata	
	dall’avanzamento dell’esecuzione viene ripartito in modo proporzionale sulla	
	base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti.	
	3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte	
	le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938	
	Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
	assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di	
	penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti / ATS	
	Liguria-CRAS, fermo restando quanto previsto all’articolo 21 (Penali) del	
	Capitolato Speciale (Tecnico – Prestazionale), hanno diritto di rivalersi	
	direttamente sulla garanzia.	

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni

Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei

limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura,

e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni

nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione: pertanto, la garanzia sarà

progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle

Amministrazioni Contraenti / ATS Liguria-CRAS, per quanto di ragione, verso

il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni

contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in

forma scritta di ATS Liguria-CRAS.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve

provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al

reintegro entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della relativa

richiesta effettuata da parte di ATS Liguria-CRAS.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente

articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o ATS Liguria-CRAS hanno

facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche.

Civ.

10. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

11. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota senza riferimenti acquisita agli atti con Prot-_____.

12. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

13. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera dipendenti da tale interruzione.

14. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la CRAS e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. ATS Liguria-CRAS individua nel Dott. _____, il Responsabile del Procedimento, nei rapporti di ATS Liguria-CRAS con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero

	telefonico: 010 548xxxx; indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@atsl.it	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel _____	
	il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della ATS	
	Liguria-CRAS, nonché di ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel.	
	_____, indirizzo e-mail _____@_____, indirizzo di posta	
	elettronica certificata _____@_____.	
	Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	
	nell'Ordinativo di Fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del	
	Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti	
	competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti	
	distinti Responsabili della fornitura.	
	<u>Articolo 12 - Trasparenza</u>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	della presente Convenzione;	
	- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
	volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
	- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
	utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
	gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né	
	a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 – Subappalto e sub-contratti

1. Il subappalto è regolato secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. all'art. 119, nel Capitolato Speciale (Tecnico-Prestazionale) all'articolo 23 (Subappalto) e nel Disciplinare di gara all'articolo 10 (Subappalto e sub-contratti)

2. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Atto.

3. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla ATS Liguria-CRAS, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (sub-contraente, oggetto, importo).

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della

	fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione	
	debitrice.	
	3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52	
	ss.mm.ii.	
	Ai fini dell'opponibilità all' ATS Liguria-CRAS e alle Amministrazioni	
	contraenti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico	
	o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni	
	debitrici.	
	4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
	normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto, all'indicazione del CIG	
	(Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore	
	economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità,	
	sui conti correnti	
	dedicati.	
	5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, ATS Liguria-CRAS e le Amministrazioni contraenti, fermo	
	restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e gli OdF, per	
	quanto di rispettiva ragione.	
	<u>Articolo 15 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio</u>	
	La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale	
	(Tecnico – Prestazionale) e nei relativi allegati per quanto riguarda in	
	particolare:	
	- Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione	
	tecnologica.	

	- Penali	
	- Clausola risolutiva espressa	
	- Risoluzione	
	- Recesso	
	- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	- Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di	
	Comportamento	
	- Tutela e sicurezza dei lavoratori	
	<u>Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u>	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione	
	ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto stesso,	
	dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste	
	ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle	
	modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento	
	medesimo.	
	2. ATS Liguria-CRAS, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad	
	obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della	
	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità	
	legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle	
	Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di	
	spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione ATS Liguria-CRAS è	
	autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati	

personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a ATS Liguria-CRAS, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui ATS Liguria-CRAS o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- | |
|---|
| a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016; |
| b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; |
| c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016; |
| d) nel trasmettere a ATS Liguria-CRAS e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a ATS Liguria-CRAS tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; |
| e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; |
| f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione; |
| g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi |

dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

Articolo 17 - Oneri fiscali spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

2. L'imposta di bollo sull'originale digitale è assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24 Elide Protocollo Telematico n. _____.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 18 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Si veda l'articolo 29 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale) del Capitolato Speciale (Tecnico – Prestazionale)

Articolo 19 - Foro competente

Si veda l'articolo 32 (Foro competente) del Capitolato Speciale (Tecnico – Prestazionale)

Articolo 20 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative

clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e

degli allegati), Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 6 (Modalità di conclusione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi del servizio), Art. 9 (Cauzione definitiva), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Responsabile del Procedimento per la CRAS e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore), Art. 12 (Trasparenza), Art. 13 (Subappalto e sub-contratti), Art. 14 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione dei crediti), Art. 15 (Modalità di esecuzione della fornitura/servizio), Art. 16 (Brevetti industriali e diritto d'autore), Art. 17 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 19 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale) Art. 20 (Foro competente) e Art. 21 (Clausola finale).

ATS Liguria-CRAS

Dott. XXXXXX (firmato digitalmente)

IL FORNITORE

Dott. _____ (firmato digitalmente)